



COMUNE DI BIBBIANO

UFFICIO TRIBUTI

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 -

P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it - Orari di ricevimento: Lun. Gio. Sab. dalle 9.00 alle 13.00

TARI - TASSA SUI RIFIUTI RIDUZIONI / ESENZIONI: NOVITA' 2014

La TARI fa parte della IUC, l'Imposta unica comunale, istituita dal 2014 con la Legge n. 147/2013.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla Legge di volta in volta vigente e ai Regolamenti comunali. E' possibile accedere al sito www.comune.bibbiano.re.it nella sezione dedicata alla TARI e rivolgersi all'Ufficio Tributi.

RIDUZIONI/ESENZIONI TARI PREVISTE DA REGOLAMENTO

Esenzione per ricoverati permanentemente in strutture (per utenze domestiche)

Sono esenti le utenze domestiche dei residenti o dei non residenti ricoverati permanentemente in strutture ospedaliere o di cura. Occorre presentare apposita richiesta con dichiarazione da cui risulti la dimora o la residenza presso la struttura di ricovero. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni; se queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare la dichiarazione di variazione. Occorre presentare idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione, indicante l'assoluta impossibilità per il soggetto di uscire da solo dalla struttura. L'abitazione non deve essere o venire occupata da altri soggetti.

Riduzione per persone di età non inferiore a 65 anni titolari di sola pensione minima (per utenze domestiche)

La tariffa è ridotta del 50% a favore dei nuclei familiari, composti da una o massimo due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi all'infuori del reddito da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad uso abitazione occupata esclusivamente dal o dai richiedenti. Occorre presentare apposita dichiarazione entro il 31/3 (**per il 2014: entro il 30/9**) ed ha valore già per l'anno in corso, altrimenti decorre dall'anno successivo. La stessa dichiarazione vale anche per gli anni successivi in caso non ci siano variazioni. Se le condizioni per beneficiare della riduzione vengano a cessare, l'interessato deve presentare la dichiarazione di variazione.

Riduzioni per ISEE inferiore a certe soglie (per utenze domestiche)

La tariffa è ridotta a favore dei contribuenti che risultino avere l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a certe soglie:

- riduzione 50 % per ISEE inferiore o uguale a € 5.000;
- riduzione 25 % per ISEE compreso tra € 5.000 e € 7.500.

I contribuenti devono presentare un'apposita dichiarazione corredata della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Deve trattarsi dell'ultimo ISEE che è possibile avere a disposizione. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno entro il 31/3 (**per il 2014: entro il 30/9**) ed ha valore già per l'anno in corso. E' data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell'ISEE simulato al verificarsi delle seguenti condizioni per uno o più componenti del nucleo familiare: perdita del lavoro, messa in mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, riduzioni di ore lavorative di soci lavoratori di cooperative, mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato.

Esenzione per estremo disagio economico/sociale su segnalazione dei Servizi sociali (per utenze domestiche)

E' concessa l'esenzione, in casi del tutto eccezionali, con esplicita e motivata richiesta del contribuente e con segnalazione da parte dei Servizi sociali, per soggetti loro assistiti con un estremo disagio di tipo economico/sociale. La richiesta, corredata di attestazione dell'Assistente sociale, deve essere presentata ogni anno entro il 31/3 (**per il 2014: entro il 30/9**) ed ha valore già per l'anno in corso. Tali soggetti devono avere un ISEE comunque di valore inferiore/uguale a € 5.000.

Riduzione per distanza dal cassonetto (per utenze domestiche e non domestiche)

Il tributo è ridotto in misura del 60% della tariffa se l'insediamento dista più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta. Le riduzioni sono concesse se richieste con dichiarazione scritta e motivata dal diretto interessato e decorrono dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione. Le riduzioni competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni. Quando cessano le condizioni chi le ha richieste non ne ha più diritto, e deve provvedere a presentare la dichiarazione di variazione e quindi a richiedere la cessazione delle riduzioni.

Riduzione per rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero (utenze non domestiche)

Il tributo è ridotto in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione si applica alla tariffa parte variabile delle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, non conferiti al servizio pubblico, tramite soggetti abilitati. La riduzione può arrivare fino al 60 % e deve essere richiesta annualmente da parte del produttore interessato con dichiarazione da presentare entro il 31/3 (per il 2014: entro il 30/9) dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.